



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca*

Ai Rettori e ai Direttori Generali  
delle Università statali e non statali legalmente riconosciute

LORO SEDI

**Oggetto: Procedure ex articoli 18, 22 e 24 della Legge n. 240/2010 – Cause di incompatibilità.**

Con la presente, anche alla luce della recente Sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 9 aprile 2019, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni interpretative relativamente ai requisiti di ammissibilità alle procedure in oggetto rispetto a quanto previsto dalla legge 240/2010 all'articolo 18, comma 1, lettere b) e c) e, nello specifico:

*b) "Omissis. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;*

*c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo".*

Al riguardo si segnala che la Corte Costituzionale, investita della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui non prevede – tra le condizioni che impediscono la partecipazione ai procedimenti di chiamata dei professori universitari – il rapporto di coniugio con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo, con la Sentenza n. 78 del 9 aprile 2019, si è espressa escludendo l'illegittimità costituzionale della citata norma.

Ad avviso della Corte, il legislatore ha, infatti, intenzionalmente omesso di ricomprendere i coniugi nella disposizione che limita l'accesso ai concorsi universitari, in considerazione dei significativi profili differenziali di tale istituto, tali da giustificare un trattamento legislativo diversificato. Si afferma pertanto il principio che solo la legge può disporre eventuali limitazioni all'accesso alla procedure concorsuali.

Alla luce della richiamata pronuncia pertanto l'incompatibilità di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 non può intendersi applicabile al rapporto di coniugio bensì esclusivamente al rapporto di parentela e affinità.

Premesso quanto sopra si invitano gli Atenei a voler verificare le disposizioni previste nei propri Regolamenti di autonomia al fine di rendere coerenti gli stessi con il richiamato principio.

Si segnala, altresì, che alcune recenti pronunce della giurisprudenza amministrativa propendono nel senso di ravvisare l'esistenza di una situazione di incompatibilità a partecipare alle procedure di reclutamento la cui attivazione sia deliberata dal Dipartimento cui il docente stesso afferisca in qualità di componente del relativo Organo (Consiglio di Dipartimento) (sentenze del Consiglio di Stato n. 477/2019 e del TAR PUGLIA n. 367/2019).

Tali pronunciamenti non appaiono in linea con i principi affermati nella sentenza della Corte Costituzionale sopra richiamata, con la quale è stato affermato che la libertà di partecipazione alle procedure concorsuali non potrebbe essere assoggettata a limitazioni per via di interpretazione estensiva, ma esclusivamente a limiti previsti da specifiche disposizioni di legge.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca*

Alla luce di quanto sopra, codesti Atenei, che siano parti in contenziosi, tuttora pendenti, relativi all'interpretazione dell'articolo 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ben potranno impugnare gli eventuali provvedimenti giudiziari sfavorevoli all'Amministrazione, invocando la contrarietà degli stessi rispetto ai principi enucleati dalla Corte Costituzionale nella sentenza *de qua*. Questo Ministero, ove non sia già parte del giudizio, valuterà, d'intesa con l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato, competente per territorio, l'opportunità di un intervento nel giudizio al fine di sostenere le ragioni degli Atenei.

Distinti saluti

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Prof. Avv. Giuseppe Valditara